



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-315/13 Edgard Jan De Clercq e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg te Mechelen)

«Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Articoli 56 TFUE e 57 TFUE — Direttiva 96/71/CE — Articolo 3, paragrafi 1 e 10 — Direttiva 2006/123/CE — Articolo 19 — Normativa nazionale che impone alla persona presso la quale sono impiegati lavoratori dipendenti o tirocinanti distaccati di dichiarare coloro che non possono produrre l'avviso di ricevimento della dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata presso lo Stato membro ospitante dal loro datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro — Sanzione penale»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 dicembre 2014

1. *Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori effettuato nell'ambito di una prestazione di servizi — Direttiva 96/71 — Ambito di applicazione — Misure di controllo volte a garantire ai lavoratori distaccati l'applicazione delle norme di protezione minima riguardante le condizioni di lavoro — Esclusione*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71, art. 3, §§ 1 e 10)

2. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Distacco di lavoratori effettuato nell'ambito di una prestazione di servizi — Obbligo per i datori di lavoro che desiderano distaccare lavoratori in un altro Stato membro di presentare una dichiarazione preliminare di distacco — Inosservanza di tale obbligo — Normativa nazionale in base alla quale il destinatario di servizi realizzati dai lavoratori dipendenti distaccati di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro è tenuto a dichiarare i dati identificativi di questi ultimi — Restrizione — Giustificazione — Tutela dei lavoratori — Lotta alla frode sociale — Proporzionalità — Valutazione da parte del giudice nazionale*

(Artt. 56 TFUE e 57 TFUE)

1. I paragrafi 1 e 10 dell'articolo 3 della direttiva 96/71, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, mirano a garantire ai lavoratori distaccati l'applicazione delle norme di protezione minima dello Stato membro ospitante per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie indicate al suddetto paragrafo 1 nonché, eventualmente, quelle precisate dagli Stati membri in forza del suddetto paragrafo 10, mentre svolgono temporaneamente un'attività lavorativa sul territorio di tale Stato membro. Le misure di controllo del rispetto di tali norme di protezione minima non rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 96/71 né sono armonizzate a livello dell'Unione europea e, di conseguenza, esse possono essere liberamente definite dagli Stati membri, nel rispetto del Trattato e dei principi generali del diritto dell'Unione.

(v. punti 45, 47)

2. Gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale il destinatario di servizi realizzati dai lavoratori dipendenti distaccati di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro è tenuto a dichiarare alle autorità competenti, prima dell'inizio dell'impiego di tali lavoratori, i dati identificativi di questi ultimi qualora essi non siano in grado di fornire la prova della dichiarazione che il loro datore di lavoro avrebbe dovuto presentare presso le autorità competenti di tale Stato membro ospitante prima dell'inizio della prestazione di cui trattasi, poiché una siffatta normativa può essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori o la lotta alla frode sociale, a condizione che venga provato che essa è atta a garantire il conseguimento del o degli obiettivi legittimi perseguiti e che essa non vada oltre quanto necessario per conseguirli, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Una siffatta normativa nazionale, comportando un controllo dell'obbligo di dichiarazione incombente al datore di lavoro di lavoratori temporaneamente distaccati, può considerarsi come corollario di un siffatto obbligo, necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti dal sistema di informazione transfrontaliero ai fini della ricerca in materia di migrazione presso l'amministrazione sociale (sistema «Limos»).

(v. punti 72, 75 e dispositivo)